

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

TASSA RIFIUTI IUC-TARI

TITOLO C

Approvato con deliberazione C.C. N. 43 del 30.09.2014

**Modificato, integrato ed emendato
con deliberazione C.C. N. 10 del 18.05.2016
e con deliberazione C.C. n. 22 del 1.8.2016**

(articoli dal n. 24 al n. 52)

TITOLO C – TASSA RIFIUTI (TARI)

Art. 24 - Oggetto

1. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente Regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1, commi 641 - 668 della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni (Legge di stabilità 2014).
2. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 25 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dal Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di Piacenza n. 14 del 21/12/2006, modificato con delibere n. 2 del 23/01/2008 e n. 15 del 28/09/2011, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. La definizione e classificazione delle diverse tipologie di rifiuti sono contenute nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e nel Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, richiamato al comma precedente.

Art. 26 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani per qualità e quantità, si richiamano le specifiche disposizioni del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con Delibera dell'Autorità d'Ambito (Ato) di Piacenza n. 14 del 21/12/2006, modificata con le Delibere n. 2 del 23/01/2008 e n. 15 del 28/09/2011, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.

Art. 27 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico, edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, terrazze coperte, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, salvi i casi di esclusione di cui al successivo art. 29;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, manifestazioni temporanee, mostre ed attività similari.
3. Sono escluse dal tributo:
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione di quelle operative;
 - le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di mobilio o macchinari (questi ultimi per le utenze non domestiche) e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione di un locale o di un'area e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, finché queste condizioni permangono. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
6. ***La TARI non è dovuta per i locali tenuti a disposizione dai proprietari nel caso siano soggetti a piccole manutenzioni o in attesa di vendita e/o nuovo affitto dell'immobile, per un periodo massimo di sei mesi, anche se mantengono attivi i pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas. Al fine di ottenere la presente agevolazione, il proprietario è tenuto a presentare apposita richiesta all'Ufficio Tributi.***

Art. 28 - Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 46 o i componenti del nucleo familiare. In mancanza, il possessore dell'immobile.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci; in mancanza, il possessore dell'immobile.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio e/o il proprietario dell'immobile, sono tenuti a presentare, su richiesta, l'elenco dei soggetti che detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locati a non residenti.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 29 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) soffitte, ripostigli, solai e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1.50, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali adibiti a civili abitazioni, quali i balconi, le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

- b) le aree condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - c) le aree adibite a verde;
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) gli edifici in cui è esercitato il culto, nella parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - g) le unità immobiliari, di fatto non utilizzate, per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - h) le unità immobiliari dichiarate inagibili e/o inabitabili, di fatto non utilizzate. L'inagibilità e l'inabitabilità sono accertate dall'Ufficio comunale competente, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente, ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti che l'inagibilità o l'inabitabilità sia accertata da perizia tecnica;
 - i) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - j) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - k) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli (parcheggi), in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti e per gli impianti di autolavaggio: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da

impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 30 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 31 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
3. Non sono in particolare soggette a tariffa:
 - a) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 del Codice Civile;
 - b) con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, come attestato da certificazione del direttore sanitario:

sono escluse dalla tassa: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

sono soggette alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo. In ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma, si producono rifiuti urbani assimilati.

4. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato, a pena di decadenza:
 - a) indichi nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti distinti per codice CER;
 - b) presenti copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), per i soggetti obbligati o dichiarazione similare in mancanza di tale obbligo, di norma entro la fine del mese successivo alla scadenza prevista da norme statali per la presentazione del MUD; in difetto l'intera superficie sarà assoggettabile al tributo per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.
5. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione/variazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia degli stessi. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista per le superfici, ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 32 - Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (cat. A, B e C), iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio

urbano, assoggettabile al tributo, è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Successivamente a tale data la superficie assoggettabile alla TARI sarà pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella **calpestabile**.

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) e della TARES prevista per l'anno 2013 dall'art. 14 del Decreto Legge n. 201/2011. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
3. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi e le terrazze scoperte;
 - b) la superficie delle aree esterne assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;
 - c) la superficie occupata dai distributori di carburante è calcolata nel modo seguente: per intero relativamente ai locali adibiti a magazzini e uffici; mediante il calcolo dell'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, si considera la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione;
 - d) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economico-professionale si applica la tariffa prevista per l'utenza domestica qualora la superficie dei locali all'uopo destinati sia uguale o inferiore a 30 metri quadrati.
5. Per le unità immobiliari adibite ad utenza domestica, nella quale sia esercitata anche un'attività economico-professionale in locali con superficie superiore a 30 metri quadrati, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per le utenze non domestiche per la specifica attività esercitata.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed

esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 33 - Costo di gestione

1. Il tributo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel Piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.

Art. 34 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
3. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed alla seguente tabella:

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

4. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 35 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata oltre il termine di novanta giorni, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri - con idonea documentazione - la data di effettiva cessazione.

Si considera idonea documentazione quale prova di cessazione:

- *l'assolvimento del tributo da parte di altro soggetto subentrante e che abbia presentato dichiarazione;*
- *la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente per l'immobile in questione;*
- *la comunicazione della presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente (con contratto registrato); (per l'ufficio)*
- *la lettera di disdetta del contratto di locazione, notificata al proprietario-locatore e copia del contratto di locazione, regolarmente registrato, oggetto di disdetta.*

La dichiarazione di cessazione dell'utenza se presentata entro 90 giorni dal momento in cui viene a cadere la presenza dell'interessato nell'abitazione e dal momento in cui viene trasferita la residenza anagrafica, può essere dimostrata mediante consegna al Comune di apposito modulo messo a disposizione dallo stesso.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. Se le variazioni in diminuzione sono dovute a erronee dichiarazioni presentate dai contribuenti relative alle superfici dei locali occupati, qualora siano presentate entro il termine del primo semestre, avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, diversamente, qualora siano presentate nel secondo semestre, avranno effetto dal 1° luglio. Le variazioni potranno essere conteggiate a conguaglio.

Art. 36 - Categorie di utenza

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. *Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:*

a) domestiche residenti: sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti (~~in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero~~—voci depennate con delib. CC.N. 22 del 1.8.2016) in strutture residenziali per minori, persone con handicap, anziani, adulti in situazione di disagio sociale, malati di Aids o con infezioni di HIV, strutture per la salute mentale. Anche le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro superiori a sei mesi debitamente documentate daranno luogo a una rideterminazione del numero dei componenti.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, salvo diversa richiesta dell'utenza di suddivisione della tassa.

Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante dal foglio di famiglia anagrafico che viene rilevato in tempo utile per l'emissione della bollettazione.

Eventuali variazioni non conteggiate saranno prese in considerazione nella bolletta successiva.

b) domestiche non residenti: sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari a due. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la

residenza/domicilio in strutture residenziali così come definite dalla DGR 564/2000 e successive modificazioni o in istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva, nel Comune, di utenze abitative.

In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

3. Utenze non domestiche: la classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, tiene conto dei criteri e dei coefficienti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Le categorie di contribuenza non domestica sono individuate nella tabella di cui all'art. 27 del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate secondo i criteri del precedente comma viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

La tariffa applicabile per ogni attività è di regola unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. È tuttavia prevista la possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che, per la loro elevata incidenza, assumano rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa tra quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Sono classificati nella medesima categoria dell'immobile principale, anche se da questo separati, i locali pertinenziali o accessori dell'immobile stesso, le aree scoperte produttive o comunque connesse all'esercizio dell'attività e funzionalmente collegate all'immobile principale.

Art. 37 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 38 - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 90%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Qualora la gestione del tributo giornaliero sia stato affidato in concessione, il pagamento del tributo è effettuato con versamento diretto (per contanti, bancomat o carta di credito) al Concessionario, che rilascerà ricevuta di versamento utilizzando l'apposito bollettario preventivamente vidimato dal Comune ai sensi del D.M. Finanze 26/04/1994.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per il tributo annuale.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
8. Mercati ordinari: per i mercati esistenti o di nuova istituzione o con occupazione non stabile da formalizzarsi con apposita delibera comunale, il comune potrà rivalersi dei costi del servizio di pulizia e gestione rifiuti urbani e assimilati, addebitando ai titolari dei banchi il rimborso della spesa quale onere di manutenzione contestualmente all'applicazione del canone di occupazione

di suolo e aree pubbliche. Tale modalità di contribuzione assolve dove applicata, all'obbligazione e agli oneri relativi alla Tari.

9. Altri eventi eccezionali quali attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali e del tempo libero o mercatini, potranno essere gestiti analogamente a quanto previsto al comma precedente.
10. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore a Euro 4,00.

Art. 39 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come disposto dall'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 40 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 41 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. *Alle utenze domestiche riferite alle abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero e per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario e/o per uso stagionale o discontinuo si applica una riduzione della tariffa del 40%.*

- 2. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio (~~in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.)~~ voce depennata con delib. C.C n. 22 del 1.8.2016), in strutture residenziali così come definite dalla DGR 564/2000 e successive modificazioni o in Istituti Sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, si applica la riduzione della tariffa del 40%.**
3. Per quanto concerne le utenze domestiche di cittadini iscritti all'AIRE, ai sensi dell'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, a partire dall'anno 2015, il pagamento della TARI è dovuto in misura ridotta di 50% in relazione alla sola unità immobiliare posseduta, purché gli stessi siano già pensionati nel Paese di residenza, a condizione che tale immobile non risulti locato o concesso in comodato d'uso. Per l'anno 2014, si applica la riduzione di cui al comma precedente.
4. La riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della quota variabile e della quota fissa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di effettuazione del compostaggio, contenente le seguenti dichiarazioni:
- di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo,
 - di accettare che in qualunque momento possa essere richiesto – da parte degli incaricati del Gestore del servizio rifiuti o del Comune – l'accesso presso l'utenza al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
6. Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile alla singola utenza che ne fa specifica richiesta.
7. La dichiarazione avrà effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni che a tal fine dovranno essere dichiarate.
8. La cessazione della pratica del compostaggio domestico deve essere tempestivamente comunicata al Comune.
9. In caso di accertata insussistenza delle condizioni richieste per la suddetta riduzione, verrà

recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 42 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 40%, sia nella parte fissa e nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

3. La riduzione di cui ai commi precedenti si applica, a pena di decadenza, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

5. Per le utenze non domestiche, in caso di conclamata situazione di grave crisi aziendale che comporti una consistente riduzione del fatturato e/o riduzione del numero dei giorni lavorativi, può essere applicata una riduzione massima del 50% della superficie, previa individuazione dei criteri generali con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 43 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali, per le aree di produzione e i magazzini

1. Per le utenze non domestiche, in relazione alle aree di produzione, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate, salvo prova contraria:

ATTIVITÀ	% riduzione
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%
Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante, autolavaggi	30%
Laboratori analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	15%
Laboratori dentistici, odontotecnici, radiologici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	10%
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%
Gommisti	30%
Autoservizi e autorimessaggi	10%

2. Per le attività sopra citate e per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario Responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
3. Per le utenze non domestiche, in relazione ai magazzini di cui all'art. 31 c. 2 del presente Regolamento, qualora ricorrano i presupposti di cui al primo comma del presente articolo la superficie è calcolata forfettariamente nella misura del 40%.
4. Per fruire della riduzione di superficie prevista nei commi precedenti, gli interessati devono:
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - presentare copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), per i soggetti obbligati o dichiarazione simile in mancanza di tale obbligo, di norma entro la fine del mese successivo alla scadenza prevista da norme statali per la presentazione del MUD; in difetto l'intera superficie sarà assoggettabile al tributo per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

Art. 44 - Altre riduzioni del tributo

1. Il Piano economico finanziario è stato elaborato tenendo conto delle riduzioni del tributo di cui al presente articolo.
2. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione della quota variabile del tributo secondo la seguente formula:

$$\text{RIDUZIONE \% QUOTA VARIABILE} = \frac{(\text{KD relativo a categoria di contribuenza} \times \text{Mq}) - \text{Kg rifiuti assimilati conferiti}}{\text{KD relativo a categoria di contribuenza} \times \text{Mq}} \times 100$$

3. Per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente, gli interessati devono, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 4 dell'art. 43 del presente Regolamento, presentare dichiarazione di avere avviato i rifiuti al recupero; tale dichiarazione deve essere corredata da attestazione effettuata dal soggetto abilitato alla gestione dei rifiuti, di aver provveduto allo smaltimento nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
4. In difetto di quanto previsto dal comma precedente, l'intera superficie sarà assoggettabile al tributo per l'intero anno solare, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni.
5. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 45 - Agevolazioni

1. Per persone o nuclei familiari, in casi eccezionali di assoluta indigenza economica, valutata dal Servizio sociale professionale mediante istruttoria socio-economica previa presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e modello ISEE potranno essere applicate esenzioni totali o parziali del tributo.

Art. 46 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 47 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al Decreto Legge n. 201/2011 art.14, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali e di proprietà dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali e di proprietà dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta elettronica certificata o tramite fax. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
7. Gli uffici comunali, in occasione della richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni o Segnalazioni d'Inizio Attività, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 48 - Dilazione del pagamento del tributo ordinario

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario. La dilazione è concessa in modo che l'importo da pagare indicato in ogni avviso debba comunque essere esaurito 30 giorni prima della scadenza dell'avviso successivo.

2. La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, possibilmente, prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) al debitore non può più essere concessa rateazione per l'anno di riferimento.

Art. 49 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di due anni. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a Euro 25.000,00, il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate consecutive, a semplice richiesta del Funzionario Responsabile.
2. La rateazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateazione è emanato dal Funzionario Responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. Nel caso di importi da rateizzare superiori ad Euro 25.000,00, alla richiesta di rateazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono a decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
5. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario Responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
 - c) l'importo non può più essere rateizzato;
 - d) le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 50 - Riscossione

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree sulle quali è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni rata e le scadenze.
3. Il pagamento dell'importo annuo dovuto a titolo di tributo sui rifiuti viene effettuato in due rate, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, scadenti:
 - il 15 maggio
 - il 15 novembrePer il solo anno 2014 il tributo è liquidato con le seguenti scadenze:
 - 30 novembre 2014
 - 30 marzo 2015
4. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

5. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a Euro 5,00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a Euro 5,00, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
6. La Giunta Comunale, per situazioni di eccezionale gravità riguardanti tutti o determinate categorie di contribuenti, può stabilire differimenti di termini per i versamenti.

Art. 51 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

Art. 52 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.